



COMUNE DI PORTOSCUSO
PROVINCIA SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Numero 58 del 14.06.2019

OGGETTO : Atto d'indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi, attività
nali, commerciali e assimilati

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** del **quattordici** mese di **giugno** alle ore **16.45**, nella sede
comunale si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Sigg.:

ALIMONDA	Giorgio	SINDACO	presente
ATZORI	Ignazio	VICESINDACO	presente
MARROCU	Sara	ASSESSORE	presente
SANNA	Attilio	ASSESSORE	presente
ATZEI	Enrico	ASSESSORE	presente
MARRAS	Elena	ASSESSORE	presente

Partecipa alla seduta il Segretario Dott. Siro Podda

Il Sig. Alimonda Giorgio – **SINDACO** – assume la presidenza e, constatato legale il numero degli
interventuti per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

• LA GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto **Atto d'indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali e assimilati** avanzata dal Sindaco;
- Dato atto che la proposta anzidetta, corredata dei pareri previsti dal D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, risulta allegata, in originale, alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale e che gli stessi pareri sono da intendersi, pertanto, inseriti nel presente deliberato;

Con votazione unanime, resa in modo palese,

DELIBERA

Recepita ed approvata, rendendola integralmente propria ad ogni effetto di legge, la proposta di deliberazione, avente ad oggetto **Atto d'indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali e assimilati**

di approvare i seguenti indirizzi finalizzati al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico a servizio delle unità produttive, e precisamente:

- o la concessione del suolo deve essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano;
- o le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturare il carattere principale di strada, di slargo, di piazza, di marciapiede o di area/passaggio pedonale/ciclabile;
- o gli spazi concedibili nella piazza Giovanni XXIII dovranno essere limitati agli ingombri dimensionati nella planimetria allegata alla presente proposta, mentre, nella sede stradale del lungomare Cristoforo Colombo, dovranno consentire uno spazio libero per il transito dei mezzi di soccorso e, in ogni caso, della larghezza non inferiore a metri 3,50;
- o gli spazi concedibili nella piazza Giovanni XXIII, potranno essere alternativamente traslati sulla sede viaria qualora l'Amministrazione Comunale dovesse optare per l'interdizione al traffico veicolare della via F.lli Bandiera;
- o i tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile;
- o nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui;
- o le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra non devono superare l'altezza di m. 1,20. La struttura deve consentire la visibilità su tutti i lati e non può essere schermata con tende o altro, eccettuate piccole strutture di protezione opache sino a cm. 70 dal suolo ed eventuale superiore struttura in vetro o graticcio;
- o sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche e a consentire l'allocatione di impianti. Tali pedane dovranno essere facilmente rimovibili, adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno, di norma, superare l'altezza di 10 cm. Dovranno inoltre essere rimosse laddove esistano esigenze connesse a mercati, fiere e manifestazioni di vario genere;
- o le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti;
- o la struttura, infissa o appoggiata al terreno, deve in ogni caso garantire l'agevole transito dei pedoni, dei passeggini e delle carrozzine per diversamente abili per una larghezza non inferiore a quella prescritta dal Nuovo Codice della Strada;
- o nell'occupazione di marciapiedi, l'area da occupare deve essere posta preferibilmente in adiacenza ai fabbricati ove sono ubicate le unità produttive cui è riferita l'occupazione di suolo;

- o le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali;
- o il posizionamento degli arredi e delle componenti di somministrazione dovrà essere contenuto alla porzione di suolo effettivamente necessaria e non dovrà limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria sulla sede del marciapiede e dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
- o quando l'installazione dell'arredo è posta in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni;
- o le installazioni di arredo devono essere distanziate di almeno 20 metri dagli accessi ad edifici pubblici e di culto;
- o le diverse installazioni di arredo non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni;
- o le installazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche;
- o le installazioni non devono interferire con gli scivoli e/o le rampee per disabili posti sul marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio né comportarne un limitato funzionamento, né ridurre l'accesso e la manutenzione;
- o l'estensione lineare del fronte dell'occupazione di suolo e le connesse installazioni d'arredo non deve essere superiore al fronte dell'unità produttiva di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci e, in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi;
- o le occupazioni non possono invadere lo spazio relativo ad accessi di abitazioni private, garage, ecc.;
- o le sedie, i tavoli, le fioriere ed altri materiali non potranno in ogni caso essere depositate ed accatastate all'esterno;
- o lo spazio non occupato dalla struttura non deve essere interessato da tavoli, sedie, tabelloni o altro accessorio o insegna;
- o gli eventuali sporti di copertura, comunque di sporgenza inferiore ai cm. 50, devono rispettare l'altezza minima di m. 2,30 dal piano di calpestio dei marciapiedi
- o l'occupazione dovrà essere circoscritta esclusivamente al periodo temporale ed agli orari effettivamente concessi, pertanto, oltre detto periodo, l'area dovrà essere libera, sgombra dal deposito anche momentaneo di qualunque arredo e/o attrezzatura e disponibile per la libera fruizione dalla comunità;
- o l'area concessa dovrà essere completamente pulita e liberata da attrezzature e da ogni sorta di ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'occupazione;
- o i tavoli, le sedie e gli altri materiali non potranno in alcun caso essere depositate ed accatastate all'esterno dei locali dell'esercizio;
- o l'area data in concessione, previo preavviso, dovrà essere resa immediatamente disponibile per eventuali suoi utilizzi di pubblica utilità;
- o il concessionario, in caso di necessità, dovrà prontamente liberare l'area occupata al fine di consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e/o delle Forze di Polizia Locale e Statale;
- o il titolare dell'autorizzazione o concessione, in occasione di eventi e/o manifestazioni pubbliche, dovrà prontamente sgombrare l'area ogni qual volta condizioni di sicurezza richiamate nel piano di emergenza dell'evento lo rendano necessario;
- o resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare, modificare o sospendere in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni per ragioni di pubblico interesse;

di confermare che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione o concessione è quella determinata dall'articolo 8 e seguenti del Regolamento approvato con la richiamata Deliberazione Consiliare n. 13 del 30/03/2018, dando atto che le domande finalizzate all'occupazione del suolo pubblico di cui trattasi, dovranno essere corredate della seguente documentazione:

- o domanda per l'ottenimento dell'occupazione di suolo pubblico, nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno, in occasione di eventi e/o manifestazioni pubbliche, a sgombrare l'area ogni qual volta condizioni di sicurezza richiamate nel piano di emergenza dell'evento lo rendano necessario;

- o planimetria dell'area, in scala adeguata, degli interventi che si intendono realizzare e breve relazione descrittiva;
- o planimetria generale del contesto;
- o eventuali idonee fotografie e disegni a colori rappresentativi dell'inserimento della struttura nei luoghi;

di dare atto che:

- o qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dalle strutture deve essere risarcito dal concessionario;
- o per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio del verde, o altro di proprietà pubblica, i servizi comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico al concessionario, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti;
- o qualora, in conseguenza dell'installazione della struttura, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi dovranno essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi che saranno a totale carico del concessionario;

di dare ulteriore atto che:

- o i suddetti criteri sono esclusivamente integrativi di quanto previsto nel vigente regolamento;
- o il contenuto del presente atto di indirizzo è immediatamente operativo;
- o gli uffici comunali competenti dovranno valutare la compatibilità degli spazi indicati nelle richieste di occupazione con gli aspetti di safety e security legati ad eventi e manifestazioni pubbliche che possono svolgersi nelle aree o in prossimità dei suoli oggetto di occupazione;

di specificare che gli orientamenti e le indicazioni del presente documento di indirizzo valgono sia per le concessioni in atto che per quelle nuove, nonché per il rinnovo di quelle scadute, anche se prorogate;

di stabilire che nel termine di trenta giorni, decorrente dall'adozione del provvedimento discendente dalla presente proposta, tutte le concessioni devono rispettare gli indirizzi sopra descritti. E' consentito all'Ufficio competente, in caso di oggettive, comprovate, motivate e documentate difficoltà per la complessità delle strutture, stabilire una proroga fino ad un massimo di sessanta giorni;

di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva di identificare, con apposito atto separato, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi;

di dare atto che la citata proposta, acclusa in originale, costituisce, parte integrante e sostanziale del presente dispositivo deliberatorio.

Con separata votazione unanime, resa in modo palese

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000



Comune di Portoscuso *Provincia del Sud Sardegna*

Proposta di Deliberazione alla Giunta Municipale dell'Area Tecnica n. 60 del 27/05/2019

Oggetto: Atto d'indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali e assimilati.

Il Sindaco

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2018, è stato adottato il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche" (C.O.S.A.P.);

Datto atto che:

- con l'approssimarsi della stagione estiva, diversi esercizi commerciali presentano istanza per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività, mediante il posizionamento di strutture stabili e/o precarie e di attrezzature esterne all'unità produttiva;
- l'occupazione richiesta, in taluni casi, è estesa ad aree di ampia superficie e a periodi temporali che ricomprendono l'intera stagione estiva;
- le suddette strutture hanno rilevanza, dal punto di vista dell'arredo urbano, del decoro cittadino, delle condizioni igienico sanitarie, della libera fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini, della circolazione pedonale e veicolare e della sicurezza pubblica;
- il suddetto "Regolamento comunale" disciplina le procedure per la richiesta, il rilascio e la durata dell'occupazione;

Atteso che emerge la necessità di regolamentare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi;

Ritenuto:

- che tali occupazioni debbano avvenire con l'obiettivo di miglioramento dei servizi al cittadino e di rispetto della viabilità e dell'arredo urbano;
- necessario definire, in termini di omogeneità secondo criteri estetico-qualitativi, gli elementi di riferimento per la composizione e l'installazione;
- inoltre necessario definire le modalità per il rilascio delle autorizzazioni;
- quindi opportuno dettare precise direttive alla struttura comunale competente al fine di procedere alle azioni ed all'adozione degli atti necessari alla realizzazione di quanto in oggetto e come sopra specificato;

Evidenziato che:

- si intende garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico e/o di uso pubblico, con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano, alla tutela dei beni storico-culturali e paesaggistici, assicurandone il corretto uso secondo i principi di sicurezza e di qualificazione funzionale dell'ambiente cittadino;
- si ritiene utile concorrere allo sviluppo armonico delle attività commerciali di pubblico esercizio, con un inserimento equilibrato, negli spazi aperti, di elementi per la fruizione degli spazi di uso pubblico,

- promuovendo l'offerta turistica;
- si ritiene opportuno dettare nuovi criteri generali comuni e coerenti per l'occupazione di suolo pubblico mediante le predette strutture;
- detti criteri devono riguardare l'intero territorio comunale;

Rilevata, pertanto, la necessità che l'Amministrazione Comunale fornisca, nelle more dell'approvazione di linee guida puntuali e dettagliate, primi indirizzi in merito alle modalità di ubicazione e di dimensionamento delle occupazioni come meglio indicato nel seguito;

Ritenuto opportuno dettare precise direttive alla struttura comunale competente al fine di procedere alle azioni ed all'adozione degli atti necessari alla realizzazione di quanto in oggetto e come sopra specificato;

Ritenuto altresì opportuno precisare che gli uffici comunali competenti, nella fase istruttoria dell'istanza di autorizzazione o concessione, valuteranno la compatibilità degli spazi indicati nelle richieste con gli aspetti di *safety e security* legati ad eventi e manifestazioni pubbliche che possono svolgersi nelle aree o in prossimità dei suoli oggetto di occupazione;

Richiamato l'articolo 8 e seguenti del Regolamento approvato con la citata Deliberazione Consiliare n. 13 del 30/03/2018;

Visti:

- l'articolo 26 del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, che assegna al Comune la competenza al rilascio dell'autorizzazione volta all'occupazione del suolo pubblico all'interno dei centri abitati;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", approvato con D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", adottato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 30/03/2018;
- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che il provvedimento discendente dalla presente proposta non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

propone

per i motivi espressi in premessa che di seguito si intendono integralmente riportati:

1. di approvare i seguenti indirizzi finalizzati al rilascio delle occupazioni di suolo pubblico a servizio delle unità produttive, e precisamente:
 - la concessione del suolo deve essere tale da non ridurre o limitare la qualità del tessuto urbano, dei beni storico-culturali e paesaggistici, la sicurezza dei cittadini, la qualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano;
 - le installazioni devono risultare commisurate agli spazi pubblici disponibili, nel senso che le stesse devono interessare una porzione non predominante e comunque non devono snaturare il carattere principale di strada, di slargo, di piazza, di marciapiede o di area/passaggio pedonale/ciclabile;
 - gli spazi concedibili nella piazza Giovanni XXIII dovranno essere limitati agli ingombri dimensionati nella planimetria allegata alla presente proposta, mentre, nella sede stradale del lungomare Cristoforo Colombo, dovranno consentire uno spazio libero per il transito dei mezzi di soccorso e, in ogni caso, della larghezza non inferiore a metri 3,50;
 - gli spazi concedibili nella piazza Giovanni XXIII, potranno essere alternativamente traslati sulla sede viaria qualora l'Amministrazione Comunale dovesse optare per l'interdizione al traffico veicolare della via F.lli Bandiera;
 - i tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile;
 - nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui;

- le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra non devono superare l'altezza di m. 1,20. La struttura deve consentire la visibilità su tutti i lati e non può essere schermata con tende o altro, eccettuate piccole strutture di protezione opache sino a cm 70 dal suolo ed eventuale superiore struttura in vetro o graticcio;
- sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche e a consentire l'allocatione di impianti. Tali pedane dovranno essere facilmente rimovibili, adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno, di norma, superare l'altezza di 10 cm. Dovranno inoltre essere rimosse laddove esistano esigenze connesse a mercati, fiere e manifestazioni di vario genere;
- le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti;
- la struttura, infissa o appoggiata al terreno, deve in ogni caso garantire l'agevole transito dei pedoni, dei passeggini e delle carrozzine per diversamente abili per una larghezza non inferiore a quella prescritta dal Nuovo Codice della Strada;
- nell'occupazione di marciapiedi, l'area da occupare deve essere posta preferibilmente in adiacenza ai fabbricati ove sono ubicate le unità produttive cui è riferita l'occupazione di suolo;
- le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni stradali;
- il posizionamento degli arredi e delle componenti di somministrazione dovrà essere contenuto alla porzione di suolo effettivamente necessaria e non dovrà limitare il transito e la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria sulla sede del marciapiede e dei mezzi di soccorso e di pubblica sicurezza;
- quando l'installazione dell'arredo è posta in prossimità di edifici sottoposti a vincolo di tutela e di elementi di interesse culturale, essa non può essere posta in aderenza ma deve essere distanziata da un adeguato spazio per il passaggio dei pedoni;
- le installazioni di arredo devono essere distanziate di almeno 20 metri dagli accessi ad edifici pubblici e di culto;
- le diverse installazioni di arredo non possono essere contigue, cioè poste senza soluzione di continuità, ma devono essere assicurati spazi liberi tra due successive installazioni;
- le installazioni di arredo non devono occultare o ostruire la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi, autorizzati dal Comune, di monumenti e di visuali paesaggistiche;
- le installazioni non devono interferire con gli scivoli e/o le rampe per disabili posti sul marciapiedi, con le reti tecnologiche e loro parti o elementi di servizio né comportare un limitato funzionamento, né ridurre l'accesso e la manutenzione;
- l'estensione lineare del fronte dell'occupazione di suolo e le connesse installazioni d'arredo non deve essere superiore al fronte dell'unità produttiva di cui è pertinenza; tale limite potrà essere derogato esclusivamente quando il fronte disponibile non sia oggetto di accessi e/o affacci e, in ogni caso, non dovranno essere pregiudicati i diritti di terzi;
- le occupazioni non possono invadere lo spazio relativo ad accessi di abitazioni private, garage, ecc.;
- le sedie, i tavoli, le fioriere ed altri materiali non potranno in ogni caso essere depositate ed accatastate all'esterno;
- lo spazio non occupato dalla struttura non deve essere interessato da tavoli, sedie, tabelloni o altro accessorio o insegna;
- gli eventuali sporti di copertura, comunque di sporgenza inferiore ai cm. 50, devono rispettare l'altezza minima di m. 2,30 dal piano di calpestio dei marciapiedi
- l'occupazione dovrà essere circoscritta esclusivamente al periodo temporale ed agli orari effettivamente concessi, pertanto, oltre detto periodo, l'area dovrà essere libera, sgombra dal deposito anche momentaneo di qualunque arredo e/o attrezzatura e disponibile per la libera fruizione dalla comunità;
- l'area concessa dovrà essere completamente pulita e liberata da attrezzature e da ogni sorta di ingombro e/o rifiuto entro un'ora dal termine dell'occupazione;
- i tavoli, le sedie e gli altri materiali non potranno in alcun caso essere depositate ed accatastate all'esterno dei locali dell'esercizio;
- l'area data in concessione, previo preavviso, dovrà essere resa immediatamente disponibile per eventuali suoi utilizzi di pubblica utilità;
- il concessionario, in caso di necessità, dovrà prontamente liberare l'area occupata al fine di consentire l'accesso dei veicoli di soccorso e/o delle Forze di Polizia Locale e Statale;

- il titolare dell'autorizzazione o concessione, in occasione di eventi e/o manifestazioni pubbliche, dovrà prontamente sgombrare l'area ogni qual volta condizioni di sicurezza richiamate nel piano di emergenza dell'evento lo rendano necessario;
 - resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di revocare, modificare o sospendere in ogni tempo la concessione o di sottoporla a limitazioni per ragioni di pubblico interesse;
2. di confermare che la procedura per il rilascio dell'autorizzazione o concessione è quella determinata dall'articolo 8 e seguenti del Regolamento approvato con la richiamata Deliberazione Consiliare n. 13 del 30/03/2018, dando atto che le domande finalizzate all'occupazione del suolo pubblico di cui trattasi, dovranno essere corredate della seguente documentazione:
- domanda per l'ottenimento dell'occupazione di suolo pubblico, nella quale dovrà essere dichiarato l'impegno, in occasione di eventi e/o manifestazioni pubbliche, a sgombrare l'area ogni qual volta condizioni di sicurezza richiamate nel piano di emergenza dell'evento lo rendano necessario;
 - planimetria dell'area, in scala adeguata, degli interventi che si intendono realizzare e breve relazione descrittiva;
 - planimetria generale del contesto;
 - eventuali idonee fotografie e disegni a colori rappresentativi dell'inserimento della struttura nei luoghi;
3. di dare atto che:
- qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private dalle strutture deve essere risarcito dal concessionario;
 - per i danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio del verde, o altro di proprietà pubblica, i servizi comunali competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico al concessionario, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti;
 - qualora, in conseguenza dell'installazione della struttura, siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi dovranno essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi che saranno a totale carico del concessionario;
4. di dare ulteriore atto che:
- i suddetti criteri sono esclusivamente integrativi di quanto previsto nel vigente regolamento;
 - il contenuto del presente atto di indirizzo è immediatamente operativo;
 - gli uffici comunali competenti dovranno valutare la compatibilità degli spazi indicati nelle richieste di occupazione con gli aspetti di safety e security legati ad eventi e manifestazioni pubbliche che possono svolgersi nelle aree o in prossimità dei suoli oggetto di occupazione;
5. di specificare che gli orientamenti e le indicazioni del presente documento di indirizzo valgono sia per le concessioni in atto che per quelle nuove, nonché per il rinnovo di quelle scadute, anche se prorogate;
6. di stabilire che nel termine di trenta giorni, decorrente dall'adozione del provvedimento discendente dalla presente proposta, tutte le concessioni devono rispettare gli indirizzi sopra descritti. E' consentito all'Ufficio competente, in caso di oggettive, comprovate, motivate e documentate difficoltà per la complessità delle strutture, stabilire una proroga fino ad un massimo di sessanta giorni;
7. di dare atto che l'Amministrazione Comunale si riserva di identificare, con apposito atto separato, le aree e/o i luoghi nei quali siano vietate le occupazioni di suolo e le installazioni di arredi;
8. di dichiarare la deliberazione discendente dalla presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Il Sindaco
(Dott. Giorgio Ajmonda)

Letto confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Giorgio Asmunda



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sipa Podda



In pubblicazione all'albo pretorio on line per 15 gg. Dal 13-06-2019

IL MESSO COMUNALE
Cuccu Ponziano



Comune di Portoscuso
Provincia Sud Sardegna

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267


Allegato alla delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Atto d'indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali e assimilati".

Parere in ordine alla regolarità tecnica

Favorevole.

Portoscuso, il 27/05/2019

Il Dirigente dell'Area 2 (Tecnica)
(Dott. Ing. Gianfranco Mulas)



Comune di Portoscuso
Provincia Sud Sardegna



Parei ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Allegato alla delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto: "Atto d'indirizzo in materia di occupazione di suolo pubblico in funzione di pubblici esercizi, attività artigianali, commerciali e assimilati".

Parere in ordine alla regolarità contabile

Favorevole.

- Causale economica:

Portoscuso, Il 27/05/2019

Il Dirigente dell'Area 1
(Dott. Daniele Pinna)

